



Direzione: EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Area: LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G03237 del 17/03/2025

Proposta n. 8255 del 07/03/2025

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b) D.lgs. n. 36/2023, tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025. Intervento n.253-CUP F89120000090001. Impegno di spesa di €209.840,00 (compresa IVA) cap.U0000E46175 Miss.11 Prog.01 p.d.c.2.02.01.03.000 e.f.2025 a favore di Seraman ltd (cod. cred. 253052). CIG n. B5CED86DFF. Impegno di spesa di € 2.047,49 sul cap.U0000E46175 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul cap.E0000341560 per l'e.f.2025. Impegno di spesa di €344,00 pari allo 0,20% dell'importo, cap.U0000E46175 a favore della "Giubileo 2025 S.p.A.". Impegno di spesa di €250,00 sul cap.U0000T19427 a favore di A.N.A.C. (Cod.Cred.159683) e f.2025.

Proponente:

Estensore	DI RUGGIERO GABRIELE ARCANGELO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TISTI GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. LA PIETRA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. LA PIETRA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 8255 del 07/03/2025

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000E46175	2025		209.840,00	11.01 2.02.01.03.999
----	---	-------------	------	--	------------	----------------------

Mobili e arredi n.a.c.

2.02.01.99

Seraman LTD

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000E46175	2025		344,00	11.01 2.02.01.03.999
----	---	-------------	------	--	--------	----------------------

Mobili e arredi n.a.c.

2.02.01.99

GIUBILEO 2025 SPA

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3)	I	U0000E46175	2025		2.047,49	11.01 2.02.01.03.999
----	---	-------------	------	--	----------	----------------------

Mobili e arredi n.a.c.

2.02.01.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

4)	I	U0000T19427	2025		250,00	01.01 1.04.01.01.010
----	---	-------------	------	--	--------	----------------------

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5)	E	E0000341560	2025		2.047,49	500.59900 3.05.99.02.001
----	---	-------------	------	--	----------	--------------------------

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

9.01.01.10

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

REGIONE LAZIO**Proposta n. 8255 del 07/03/2025****PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

Oggetto Atto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b)D.lgs. n. 36/2023,tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.Intervento n.253-CUP F89120000090001.Impegno di spesa di €209.840,00(compresa IVA) cap.U0000E46175 Miss.11 Prog.01 p.d.c.2.02.01.03.000 e.f.2025 a favore di Seraman ltd (cod. cred. 253052).CIG n. B5CED86DFF. Impegno di spesa di € 2.047,49 sul cap.U0000E46175 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul cap.E0000341560 per l'e.f.2025. Impegno di spesa di €344,00 pari allo 0,20% dell'importo,cap.U0000E46175 a favore della "Giubileo 2025 S.p.A.".Impegno di spesa di €250,00 sul cap.U0000T19427 a favore di A.N.A.C.(Cod.Cred.159683)e.f.2025.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b)D.lgs. n. 36/2023,tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.Intervento n.253-CUP F89120000090001.Impegno di spesa di €209.840,00(compresa IVA) cap.U0000E46175 Miss.11 Prog.01 p.d.c.2.02.01.03.000 e.f.2025 a favore di Seraman ltd (cod. cred. 253052).CIG n. B5CED86DFF. Impegno di spesa di € 2.047,49 sul cap.U0000E46175 e relativi accertamenti a favore del fond...	11/01	2.02.01.03.999	E46175

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2025	209.840,00		Luglio	209.840,00
			Totale	209.840,00

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b)D.lgs. n. 36/2023,tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.Intervento n.253-CUP F89120000090001.Impegno di spesa di €209.840,00(compresa IVA) cap.U0000E46175 Miss.11 Prog.01 p.d.c.2.02.01.03.000 e.f.2025 a favore di Seraman ltd (cod. cred. 253052).CIG n. B5CED86DFF. Impegno di spesa di € 2.047,49 sul cap.U0000E46175 e relativi accertamenti a favore del fond...	11/01	2.02.01.03.999	E46175

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2025	2.047,49		Agosto	2.047,49
			Totale	2.047,49

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b)D.lgs. n. 36/2023,tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.Intervento n.253-CUP F89120000090001.Impegno di spesa di €209.840,00(compresa IVA) cap.U0000E46175 Miss.11 Prog.01 p.d.c.2.02.01.03.000 e.f.2025 a favore di Seraman ltd (cod. cred. 253052).CIG n. B5CED86DFF. Impegno di spesa di € 2.047,49 sul cap.U0000E46175 e relativi accertamenti a favore del fond...	11/01	2.02.01.03.999	E46175
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	344,00		Aprile	344,00	
			Totale	344,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b)D.lgs. n. 36/2023,tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.Intervento n.253-CUP F89120000090001.Impegno di spesa di €209.840,00(compresa IVA) cap.U0000E46175 Miss.11 Prog.01 p.d.c.2.02.01.03.000 e.f.2025 a favore di Seraman ltd (cod. cred. 253052).CIG n. B5CED86DFF. Impegno di spesa di € 2.047,49 sul cap.U0000E46175 e relativi accertamenti a favore del fond...	01/01	1.04.01.01.010	T19427
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2025	250,00		Aprile	250,00	
			Totale	250,00	

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ex art.50 comma1, lettera b)D.lgs. n. 36/2023,tramite RDO sulla piattaforma MePA (www.acquistinretepa.it) per la fornitura di n.500 brandine a castello e n.40 armadi pensili a favore di Seraman ltd per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.Intervento n.253-CUP F89120000090001.Impegno di spesa di €209.840,00(compresa IVA) cap.U0000E46175 Miss.11 Prog.01 p.d.c.2.02.01.03.000 e.f.2025 a favore di Seraman ltd (cod. cred. 253052).CIG n. B5CED86DFF. Impegno di spesa di € 2.047,49 sul cap.U0000E46175 e relativi accertamenti a favore del fondo incentivi sul cap.E0000341560 per l'e.f.2025. Impegno di spesa di €344,00 pari allo 0,20% dell'importo,cap.U0000E46175 a favore della "Giubileo 2025 S.p.A.".Impegno di spesa di €250,00 sul cap.U0000T19427 a favore di A.N.A.C.(Cod.Cred.159683)e.f.2025.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale "*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*";

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante le indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Gennaio 2025, n. 28 concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della Protezione civile*” e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2024, n. 96 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l’incarico di Direttore della Direzione regionale “*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, che reca la nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile;

VISTO il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro, adottato dall’ANAC e pubblicato sul sito ufficiale della stessa in data 24 luglio 2024;

CONSIDERATO che l’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTA la celebrazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 che avrà inizio in data 24 dicembre 2024 e proseguirà lungo l’anno 2025, il conseguente ingente afflusso di pellegrini e loro gestione;

VISTO l’art. 1 comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e s.m.i. ai sensi del quale:

- “*Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del*

Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;

- *“Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari”;*

VISTA l’Ordinanza Commissariale, Prot. n. RM/2024/0007155, per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 individua la possibilità, ex comma 425, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., in deroga alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del predetto D.lgs. n. 36/2023, di *“ricorrere all’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 221.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti presso Regione ovvero presso il Dipartimento di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, in parziale deroga alle disposizioni di cui all’art. 50, co. 1, lett. b) ed e) del D.lgs. n. 36/2023 “*

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* che in relazione al Giubileo della Chiesa cattolica 2025 prevede:

- all’art 1, comma 427 *“Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" può agire in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*
- all’ art 1 comma 425 ter *“in relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021”;*
- all'art 1, comma 423 *“Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427.L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.”*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024

- il quale, muovendo dall'esigenza di includere in un unico allegato al medesimo decreto l'elenco degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ha approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;
- il quale, si compone dell'Allegato 1, recante l' *"Elenco interventi del programma dettagliato"* comprensivo delle relative schede descrittive degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 agosto 2024, n.663 che:

- approva il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, e l'integrazione del piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024;
- approva lo schema di convenzione tra la società "Giubileo 2025 S.p.a." e la Regione Lazio – Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", in qualità di soggetto attuatore per gli interventi connessi all'attuazione del "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio"

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29/08/2024 tra la "Giubileo 2025 S.p.a." e la Regione Lazio, quest'ultima si impegna a realizzare l'intervento per il quale il programma dettagliato la individua
Soggetto Attuatore: Intervento n. 253 – Villaggio Campale accoglienza Regione Lazio;

ATTESO che la Regione Lazio è soggetto attuatore per l'intervento di cui all'Allegato 1 al DPCM 11 giugno 2024, n.253 "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio", individuato come tipologia di intervento essenziale e indifferibile, il CUP di riferimento è F89I20000090001;

CONSIDERATO che:

- la scrivente Direzione ha necessità di potenziare l'attuale dotazione dell'impianto scelto sito in via Michele Pantanella, cd. "Vela di Calatrava" quale idonea struttura da adibire al "Villaggio Campale Accoglienza Regione Lazio";
- è previsto il pernottamento di 1.000 volontari durante lo svolgimento dell'evento "Giubileo dei Giovani 2025";
- sono previsti attendamenti nella predetta struttura ma il Villaggio campale necessita di idonee attrezzature che permettano una facile sistemazione e un pronto e comodo ricovero;
- si è individuata una tipologia di brandina che permette di svolgere adeguatamente la richiesta già indicata;
- la scrivente Direzione ha tempestivamente effettuato una ricognizione degli operatori attivi nel settore, opportunamente certificati, ed ha effettuato una richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica di negoziazione "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA" per n. 500 brandine a castello e n. 40 armadi pensili;
- in data 17/02/2025 è stata presentata un'offerta da parte della società Seraman ltd per un importo complessivo di € 172.000,00, (esclusa IVA 22%), per la fornitura su menzionata, acquisito dall'amministrazione con RDO n. 5105063;
- l'offerta presentata è stata valutata congrua;
- la società Seraman ltd, con sede legale in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18, CAP 00187, C.F. e P.IVA n. 12344011007, è in possesso di documentate e accurate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO l'articolo 28 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede l'obbligo della trasmissione alla Banca Dati

Nazionale dei Contratti Pubblici delle informazioni e dei dati relativi al ciclo vita dei contratti pubblici, nonché l'obbligo per la stazione appaltante di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

RILEVATO che la procedura è stata svolta in forma telematica espletata mediante RdO a trattativa diretta sulla piattaforma MePA, conforme alle prescrizioni di cui all'art 25 del D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 accessibile all'indirizzo <https://acquistinretepa.it/>;

DATO ATTO che la fase di affidamento è stata gestita dall'Area "Logistica e Approvvigionamento, Acquisti Economali e Procedure di Gara" della scrivente Direzione;

ATTESO che in attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito da ANAC il codice identificativo di gara CIG n. B5CED86DFF da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Regione Lazio inerente al servizio di cui sopra;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss. mm. e ii., in particolare l'art. 222, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 610 del 19 dicembre 2023, con la quale vengono fissati i contributi che i soggetti pubblici e privati devono versare all'Autorità in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005;

SI RITIENE di dover impegnare per la presente gara la somma equivalente ad € 250,00 Cap. U0000T19427 corrispondente alla missione 01 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 "Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti", in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);

VISTE le risultanze dei controlli di cui sopra trasmesse con verbale, custodito in atti presso la struttura proponente, al RUP con nota protocollo n. 0290805 del 07/03/2025;

RITENUTO opportuno, per l'esecuzione dell'appalto, nominare ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 in qualità di Responsabile del Progetto il dott. Massimo La Pietra;

ATTESO che le obbligazioni andranno in scadenza entro il corrente esercizio finanziario, e che il pagamento avverrà in un'unica soluzione a conclusione del servizio in argomento, così come previsto dallo schema di contratto;

PRESO ATTO che il capitolo di riferimento è il n. U0000E46175 Missione 11 Programma 01 piano dei conti 2.02.01.03.000 es. fin. 2025 dispone della liquidità necessaria all'acquisto dei beni;

VISTO l'articolo 45, "Incentivi per funzioni tecniche" del D.lgs. 36/2023 che disciplina l'incentivo per funzioni tecniche per appalti di lavori, servizi e forniture, svolte da dipendenti della Stazione Appaltante, stabilendone il limite massimo nella misura del 2% dell'importo a base di gara e

rinviano, per quanto concerne le modalità e i criteri di attribuzione, alla Contrattazione Decentrata Integrativa e ad apposito Regolamento adottato dalle singole Amministrazioni;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

VISTO l'art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

RILEVATO che l'art. 383 sexies, comma 2, prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di acquisto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 383 sexies comma 2 del R.R. n.1/2002 la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo posto a base della specifica procedura di affidamento ed in particolare per servizi e forniture pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e fino a euro 750.000 è l'1,488%;

CONSIDERATO che l'importo su cui calcolare la misura del fondo è pari ad € 172.000,00 la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all' 1,488 % dell'importo complessivo e pertanto pari ad € 2.559,36 di cui l'80% in dettaglio complessivamente € 2.047,49 a favore del personale impiegato nelle fasi di gara (programmazione, affidamento ed esecuzione);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione, di affidamento ed esecuzione si concluderanno nel corso dell'esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 383 sexies comma 3 del R.R. n.1/2002, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti nella presente sezione, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater;

TENUTO CONTO che, per quanto disciplinato dall'art. 383 sexies comma 3 del R.R. n.1/2002 e del valore complessivo stimato a base d'asta della procedura in questione (pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e fino a euro 750.000), nonché della percentuale da applicare relativamente alla classe d'importo, stabilita nell'1,488%, il fondo complessivamente risulta suddiviso come di seguito:

Entità complessiva del Fondo pari all'1,488% calcolato sul valore dell'appalto di € 172.000,00	€ 2.559,36
Di cui quota pari all'80% dell'1,488%, destinato per incentivi al personale	€ 2.047,49
Quota pari al 20% dell'1,488%, destinato all'acquisto di strumenti e tecnologie di progettazione	€ 511,87

VALUTATO che le risorse finanziarie costituenti il fondo provengono da fondi vincolati ed ai sensi del Dlgs 36/2023 art.45 comma 5 il 20% di cui sopra non prevede l'impegno;

CONSIDERATO che, per quanto disciplinato dall'art. 383 septies comma 1 del R.R. n.1/2002 la quota di ripartizione verticale del fondo è la seguente:

Quota di ripartizione singole fasi procedurali	Totali
Programmazione (10%)	€ 204,75
Affidamento (30%)	€ 614,25
Esecuzione (60%)	€ 1.228,49
TOTALE	€ 2.047,49

CONSIDERATO che, in relazione alle competenze assegnate la Direzione Regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112" si occuperà dell'intera procedura di gara, ossia delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione, sono pertanto, col presente atto, nominati:

- Responsabile del Progetto il dott. Massimo La Pietra, che si occuperà della gestione dell'intera procedura di gara;
- il RUP per la fase di programmazione: Giovanni Tisti
- il Collaboratore per la fase di programmazione: Gabriele Arcangelo Di Ruggiero
- il RUP per la fase di affidamento: Giovanni Tisti
- il Collaboratore per la fase di affidamento: Matilde Tizio
- il RUP per la fase di esecuzione: Stefania Abrusci
- il Direttore dell'esecuzione del servizio per la fase di esecuzione: Luca Landolfo
- il Collaboratore per la fase di esecuzione: Giorgio Cavallo
- il Verificatore della fornitura nella fase di esecuzione: Alberto Monti

CONSIDERATO che, ai RUP, al DEC, al Verificatore e ai collaboratori amministrativi nelle tre fasi verrà contestualmente ripartita la quota di fondo ad essi assegnata, pari ad € € 2.047,49;

TENUTO CONTO di quanto disciplinato dall'art. 383 septies del R.R. n.1/2002 in merito alla ripartizione orizzontale del fondo e dei ruoli e funzioni svolte dal personale coinvolto nella procedura in questione, lo stesso risulta così suddiviso:

Fase di Programmazione	
Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate	Totali
RUP (75%)	€ 153,56
COLLABORATORE (25%)	€ 51,19
TOTALE	€ 204,75
Fase di Affidamento	

Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate	
RUP (55%)	€ 337,84
COLLABORATORE (45%)	€ 276,41
TOTALE	€ 614,25
Fase di esecuzione	
Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate	IMPORTI
RUP (30%)	€ 368,55
DEC (40 %)	€ 491,40
VERIFICATORE (15%)	€ 184,27
COLLABORATORE (15%)	€ 184,27
TOTALE	€ 1.228,49

CONSIDERATO di dover impegnare le somme necessarie per le attribuzioni previste dall'art.45 del D.lgs. 36/2023 e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 1/2002, come modificato con D.G.R. n. 94 del 20/02/2018, la somma di € € 2.047,49 (pari all'80% del fondo incentivi calcolato sul valore dell'affidamento sul capitolo di spesa U0000E46175, in favore del creditore n. 176734 "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" per il personale es. fin. 2025 per un totale di € € 2.047,49 sul capitolo U0000E46175 per la fase di programmazione, affidamento ed esecuzione che verranno espletate per l'annualità 2025;

RITENUTO di procedere all'accertamento dell'importo a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. creditore n. 176734) per € € 2.047,49 sul capitolo E0000341560 destinato a retribuire il personale dipendente per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione che verranno espletate per l'annualità 2025.

ATTESO che l'obbligazione di cui trattasi giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla Seraman ltd, con sede in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18, C.F. e P.I.VA 12344011007 (cod. creditore 253052), la fornitura di n. 500 brandine a castello a castello e n. 40 armadi pensili – per l'importo di € 172.000,00 quale costo della fornitura ed € 37.840 per IVA al 22%, pari ad un totale di € **209.840,00**;
2. di dare atto delle risultanze della RdO a trattativa diretta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma telematica di e-procurement denominata "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA", accessibile

all'indirizzo <https://acquistinretepa.it/> secondo le regole tecniche della stessa, con codice n. 5105063 e CIG B5CED86DFF;

3. di approvare lo schema di contratto e i relativi allegati:
 - Patto d'integrità;
 - Schema attestazione pagamento imposta di bollo;
4. di dare atto che lo schema di contratto allegato ha per oggetto la fornitura di n. 500 brandine a castello e n. 40 armadi pensili da utilizzare per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 e che lo stesso sarà formalizzato mediante scrittura privata e con trasmissione della presente determina;
5. di dare atto che le obbligazioni andranno in scadenza entro il corrente esercizio finanziario;
6. di nominare ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n. 36/2023 in qualità di Responsabile del Progetto il dott. Massimo La Pietra
7. di impegnare sul capitolo n. U0000E46175 del bilancio della Regione Lazio, Missione 11 Programma 01 piano dei conti 2.02.01.03.000 es. fin. 2025 che ha la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 209.840,00 Iva compresa, a favore Seraman Ltd;
8. di impegnare la somma di € 344,00 sul cap.U0000E 46175 a favore della "Giubileo 2025 S.p.A."
9. di impegnare l'importo di € 250,00 sul capitolo U0000T19427 dell'es. fin. 2025 nell'ambito della Missione 01 del Programma 01, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.04.01.01.010 "Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti", a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);
10. di nominare per la gestione della procedura di gara in argomento, il sottoelencato personale regionale:
 - il Responsabile del Progetto il dott. Massimo La Pietra, che si occuperà della gestione dell'intera procedura di gara;
 - il RUP per la fase di programmazione: Giovanni Tisti
 - il Collaboratore la fase di programmazione: Gabriele Arcangelo Di Ruggiero
 - il RUP per la fase di affidamento: Giovanni Tisti
 - il Collaboratore la fase di affidamento: Matilde Tizio
 - il RUP per la fase di esecuzione: Stefania Abrusci
 - il Direttore dell'esecuzione nella fase di esecuzione: Luca Landolfo
 - il Collaboratore per la fase di esecuzione: Giorgio Cavallo
 - Il Verificatore della fornitura nella fase di esecuzione: Alberto Monti
11. di impegnare, per le attribuzioni previste dall'articolo 45, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002 e successive modifiche, la somma di € € 2.047,49 sul capitolo U0000E46175 per la fase di programmazione, affidamento ed esecuzione che verranno espletate per l'annualità 2025;
12. di procedere all'accertamento dell'importo a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n. 176734) sul capitolo E0000341560 relativo alla quota parte destinato a retribuire il personale dipendente, per € 2.047,49 per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione che verranno espletate per l'annualità 2025;

13. di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza rendendo disponibile il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it)”.
14. di pubblicare il presente atto sul BURL

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
Massimo La Pietra

Copia



AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.I DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA
DI N. 500 BRANDINE A CASTELLO E N. 40 ARMADI PENSILI DA UTILIZZARE PER
L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DEL
“GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025” – INTERVENTO 253 – CUP F89I2000009000I

CONTRATTO

C.I.G. n° B5CED86DFF

Sommario

PREMESSE	4
Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati	4
Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	4
Art. 3 - Oggetto del contratto	5
Art. 4 - Durata del contratto	5
Art. 5 - Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni	5
Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità	6
Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	7
Art. 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo	8
Art. 9 - Corrispettivo	8
Art. 10 - Revisione dei prezzi	9
Art. 11 - Modifiche del Contratto in corso di esecuzione	9
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 13 - Trasparenza	10
Art. 14 - Inadempimenti e Penali	11
Art. 16 - Riservatezza	12
Art. 17 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative	13
Art. 18 - Cessione del contratto e dei crediti	13
Art. 19 - Subappalto	14
Art. 20 - Sostenibilità energetica e ambientale	15
Art. 21 - Responsabile della commessa	15
Art. 22 - Responsabile unico del progetto e Direttore di esecuzione del contratto	15
Art. 23 - Risoluzione del contratto	15
Art. 24 - Recesso	16
Art. 25 - Trattamento dei dati personali	16

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali	17
Art. 27 - Foro competente.....	17
Art. 28 - Accettazione espressa di clausole contrattuali.....	18

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 500 BRANDINE A CASTELLO E N. 40
ARMADI PENSILI DA UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO
CAMPALE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA
CATTOLICA 2025**

TRA

La Regione Lazio - Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE I I 2, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata “Committente”, nella persona _____, nato a _____ il __/__/____, in qualità di Direttore della Direzione, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con DGR. n. 96 del 26/02/2024,

E

La società Seraman ltd, con sede in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18, C.F. e P.I.VA n. 12344011007, iscritta nel Registro delle Imprese di ROMA al n. 1370164 tenuto dalla C.C.I.A.A. di ROMA di seguito definita “Fornitore” - nella persona di _____ nato a _____ Prov. ____ il __/__/____ autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli dal verbale del __/__/____ congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSE

Premesso che:

- la scrivente Direzione ha effettuato una ricognizione degli operatori attivi nel settore, opportunamente certificati, ed ha effettuato una richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma telematica di negoziazione “Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA” per n. 500 brandine a castello e n. 40 armadi pensili;
- con Determinazione n. _____ del __/__/2025, la Regione Lazio ha proceduto all'affidamento della prestazione in oggetto, identificabile con CIG n° B5CED86DFF;
- il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 28 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, la Seraman ltd, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto – c.d. divieto di pantouflage.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

- I. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del Contratto, e l'Offerta del Fornitore (Allegato I) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Fanno parte, altresì i seguenti allegati:
 - Allegato 2 - Patto di integrità;
 - Allegato 3 - Schema attestazione pagamento imposta di bollo;
 - Attestazione pagamento del contributo a favore di ANAC di € 18,00.

Art. 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

- I. L'esecuzione della fornitura oggetto del Contratto è, pertanto, regolata:
 - a) dalle clausole dello stesso, dall'Offerta del Fornitore del 17/02/2025, acquisita dall'amministrazione con RDO n. 5105063, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito “Codice”), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi della fornitura oggetto della prestazione migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
3. Resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell’eventuale contenzioso legato all’affidamento.

Art. 3 – Oggetto del contratto

- 1. Il presente contratto disciplina la fornitura di n. 500 brandine a castello e di n. 40 armadi pensili da utilizzare per l’allestimento del Villaggio Campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, in conformità a quanto riportato nell’offerta del Fornitore (Allegato I).
- 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a prestare le forniture in oggetto nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto e relativi allegati.

Art. 4 – Durata del contratto

- 1. Il contratto per l’affidamento delle suddette prestazioni decorre dalla data di sottoscrizione da parte della Committente e si intende concluso con l’erogazione dell’intera prestazione così come definita al successivo Art. 5.
- 2. Le parti convengono di stipulare il presente Contratto secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di corrispondenza ed apposizione delle proprie firme digitali, è pertanto possibile la sottoscrizione non simultanea.

Art. 5 - Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni

- 1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fornitura **entro e non oltre il 30 giugno 2025**, secondo le modalità stabilite nel presente Contratto e relativi Allegati, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14.
- 2. L’erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
- 3. Il Fornitore si impegna ad effettuare la fornitura di n. 500 brandine a castello e di n. 40 armadi pensili in un’unica soluzione, presso la struttura COREIR di Roma, sita in Via Prenestina 931.

4. Eventuali necessità di derogare alle predette condizioni, dovranno essere espressamente concordate e verbalizzate dalle parti.
5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti contrattualizzati.
6. Il Committente ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento delle prestazioni in argomento e il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore.
7. Il Committente si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Progetto e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'esecuzione della fornitura avvenga a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto previsto nel Contratto e relativi Allegati.
8. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire alla Regione Lazio tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.
9. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 6 – Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo 1.
3. Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
8. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 119 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e art. 11 comma 5 del medesimo D.lgs. 36/2023, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.
9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
10. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
11. Il Fornitore si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.
13. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
14. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

- I. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
 - a) garantire l'esecuzione della fornitura nel rispetto condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Contratto e relativi allegati, coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Progetto, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con eventuali terzi indicati dal Committente;
 - b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti la fornitura oggetto del Contratto;
 - c) non assumere alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici regionali e/o del personale dell'Amministrazione Regionale;
 - d) rispettare il segreto d'ufficio e osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 1176 Codice civile;
 - e) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, la Stazione Appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta al Fornitore scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando all'Aggiudicatario un termine pari a 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
4. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penalità previste nel Contratto.
5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel Contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Art. 9 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo, onnicomprensivo per le prestazioni oggetto del presente Contratto e per quanto più in generale disciplinato dal presente Contratto, è pattuito in euro € 172.000,00 I.V.A al 22% esclusa, ovvero **€ 209.840,00 I.V.A. compresa.**
2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime; lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dal Fornitore.
4. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.
5. La liquidazione del corrispettivo è resa con bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente indicato al successivo articolo 12, previa verifica di regolare esecuzione della prestazione eseguita dal Direttore di esecuzione del contratto, entro i termini previsti dall'articolo 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
6. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, previo invio di regolare fattura da parte del Fornitore che dovrà riportare i seguenti dati: "fornitura n. 500 brandine a castello e

- n. 40 armadi pensili da utilizzare per l'allestimento del Villaggio Campale di accoglienza in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 – CIG B5CED86DFF”.
7. La fattura dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU) n. Z7BR63.
 8. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che il Fornitore ha provveduto ad indicare.
 9. Salvo i casi di recesso anticipato o, più in generale di interruzione della prestazione, in nessun caso è prevista l'anticipazione di somme, ovvero l'eventuale frazionamento della prestazione non genera frazionamento nell'erogazione del corrispettivo.

Art. 10 – Revisione dei prezzi

1. In applicazione dell'articolo 9 del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto si verificano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Art. 11 – Modifiche del Contratto in corso di esecuzione

1. Il Contratto può essere modificato ai sensi dell'art. 120, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una riduzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Committente può imporre al Fornitore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi alle attività oggetto della presente prestazione, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: C.I.G. n° B5CED86DFF;
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso cui accreditare il pagamento del corrispettivo, è il seguente IBAN _____ - _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto

è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 45/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Ai sensi della Determinazione dell'ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 13 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente:
 - Dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - Dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le proprie imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subito dalla

Stazione appaltante.

Art. 14 - Inadempimenti e Penali

1. Nel caso in cui il Committente riscontri una delle inadempienze contrattuali nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, non imputabile al Committente stesso ovvero non causata da forza maggiore o da caso fortuito, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

N.	Ambito	Inadempimento	Valore penale
1	Consegna della fornitura	Ritardo nella consegna della fornitura oltre il termine massimo previsto dal presente Contratto, di cui all'art. 5 punto I.	2,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Fornitura incompleta, mancante, difforme	Fornitura incompleta, attrezzature con prodotti mancanti, difformità del prodotto con quanto evidenziato nell'offerta del Fornitore.	0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni prodotto ritenuto incompleto, mancante o difforme.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e relativi Allegati.
5. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del Contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
7. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

8. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.
9. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Committente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. È fatta salva la facoltà per il Committente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore Aggiudicatario eventuali costi aggiuntivi.
11. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 15 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore Aggiudicatario.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia può essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Committente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

Art. 16 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti la Stazione appaltante, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della prestazione, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti nonché di subappaltatori e dei dipendenti di quest'ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di riservatezza.

Art. 17 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative

1. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni causati alla Regione Lazio nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.
3. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell'esecuzione delle prestazioni anche se rilevati dopo la scadenza del presente Contratto.
4. Al fine di esonerare la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare dall'esecuzione del Contratto, il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere in natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall'espletamento della fornitura.

Art. 18 – Cessione del contratto e dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto al Fornitore di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12 del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto di

escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 19 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 36/2023 e s.m.i, previa richiesta di autorizzazione ed invio della documentazione necessaria;
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Committente medesimo, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003.
8. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
9. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

Art. 20 – Sostenibilità energetica e ambientale

1. Il Fornitore ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 21 – Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina Responsabile del Servizio il Sig. _____ avente capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Impresa nei confronti della Stazione appaltante.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____ indirizzo e-mail _____
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio, dietro presentazione del curriculum, affinché questa verifichi l'effettiva competenza del soggetto nominato – ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico del Fornitore.

Art. 22 - Responsabile unico del progetto e Direttore di esecuzione del contratto

1. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, la Regione Lazio nomina Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., il _____, e quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, il _____.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023, il presente Contratto si intende risolto di diritto, previa comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o tramite PEC, con preavviso di 10 (dieci) giorni, nei seguenti casi:
 - a) Mancata prestazione, anche parziale, della fornitura con le caratteristiche indicate nell'Allegato I (offerta del Fornitore);
 - b) Inadempienze sulla modalità di esecuzione della prestazione come indicate all'articolo 5;
 - c) Inosservanza delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 12;
 - d) Inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 13;
 - e) Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15;
 - f) Violazione delle disposizioni in merito alla cessione del contratto e dei relativi crediti di cui all'articolo 18;
 - g) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

- h) Inosservanza delle disposizioni in merito alle assunzioni di responsabilità a carico del Fornitore di cui all'articolo 17.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

Art. 24 - Recesso

1. La Regione Lazio ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r).
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Fornitore perda i requisiti ex artt. 94-95-96-97 del D.lgs. 36/2023 richiesti per l'affidamento delle prestazioni;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo (delle prestazioni non eseguite/dei servizi non eseguiti), in ossequio a quanto previsto dall'art. 123, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671, codice civile.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione appaltante.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da designarsi quale Responsabile del trattamento.

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Art. 27 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio ed il Fornitore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Fornitore

Per la Stazione appaltante
Il Direttore

Art. 28 – Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., il sottoscritto _____ autorizzato alla sottoscrizione del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli dal verbale assemblea dei soci del ____/____/____ in qualità di _____ interviene e stipula per la “Seraman ltd”.

in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto e di accettare incondizionatamente tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente Contratto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

- Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati;
- Articolo 3 - Oggetto del contratto;
- Articolo 4 - Durata del contratto;
- Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni;
- Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità;
- Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore;
- Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo;
- 2. Articolo 9 - Corrispettivo;
- Articolo 11 - Modifiche del Contratto in corso di esecuzione;
- Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 13 - Trasparenza;
- Articolo 14 - Inadempimenti e Penali;
- Articolo 15 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto;
- Articolo 16 - Riservatezza;
- Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative;
- Articolo 18 - Subappalto;
- Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Fornitore

Il Direttore



PATTO DI INTEGRITÀ

tra

**Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE I 12
della Regione Lazio**

e

la Società Seraman ltd (di seguito denominata Società), con sede legale in Roma (RM), Piazza del
Popolo n. 18, C.F. e P.I.VA n. 12344011007, rappresentata da
_____ in qualità di

Nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante alla
procedura di cui trattasi. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara. Il presente atto costituirà parte integrante del contratto
che si andrà a stipulare a conclusione della procedura.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e successivamente aggiornato con determinazione del 28 ottobre 2015 n. 12, con delibera 3 agosto 2016, n. 831, con delibera 22 novembre 2017 n. 1208, con delibera 21 novembre 2018 n. 1074 e, da ultimo, con delibera 13 novembre 2019 n. 1064;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 della Regione Lazio, adottato con Deliberazione del 29 marzo 2022, n. 143;
- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 recante il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,
- il Codice di comportamento del personale della Giunta regionale, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21 gennaio 2014, n. 33;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE I 12 della Regione Lazio e del partecipante alla procedura di cui trattasi, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.



La sottoscritta Società si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale della Giunta regionale da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014 e ss.mm.ii.. A tal fine la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art.17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente> nella sezione Amministrazione Trasparente. L'impresa si impegna a trasmettere copia dei "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento del personale della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

La sottoscritta Società dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima Direzione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La Società dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

La sottoscritta Società si impegna a segnalare alla Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento relativa al presente Patto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

La sottoscritta Società si impegna a riferire tempestivamente alla Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La Società prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Società è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto.

La sottoscritta Società dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

La sottoscritta Società si impegna a rendere noti, su richiesta della Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 2

La sottoscritta Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;



- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Regione Lazio per i successivi 3 (tre) anni;
- risoluzione del contratto.

Articolo 3

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto costituisce parte integrante del contratto pur se non materialmente allegato.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante della Società e deve essere presentato unitamente alla documentazione di gara.

Articolo 5

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Lazio.

Articolo 6

Ogni controversia relativa all'interpretazione, e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Direzione Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 della Regione Lazio e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, lì

(Firmato digitalmente dal concorrente)



**REGIONE
LAZIO**

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.I DEL D.LGS. 36/2023 PER LA
FORNITURA DI N. 500 BRANDINE A CASTELLO E N. 40 ARMADI PENSILI DA
UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO CAMPALE DI ACCOGLIENZA IN
OCCASIONE DEL "GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025" – INTERVENTO 253
– CUP F89I2000009000I

ALLEGATO 3

SCHEMA PER ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione del
contrassegno telematico*

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la società Seraman ltd nella presente procedura, con sede in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1370164 codice fiscale e partita IVA n. 12344011007,

DICHIARA

- ☐ che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha:

- **Identificativo n.** _____
- **Data** _____

- ☐ di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato al contratto.